



Associazione Learning Cities

www.learningcities.it

STATUTO

Articolo 0

Principi

Una città che apprende è una comunità capace di percepire, comprendere, prevenire ed orientare attivamente il cambiamento, riconoscendo la centralità del tema dell'Altro.

E' bisogno sempre più diffuso il confronto, soprattutto su scala transnazionale, tra comunità locali, in termini di servizi, innovazione e benessere, nel rispetto delle tradizioni e della storia, e valorizzando le specifiche tipicità.

L'Associazione Learning Cities opera su questi temi, declinandoli in termini di sostenibilità, apprendimento, partecipazione.

Articolo 1

Denominazione e Sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale "Learning Cities - Rete italiana delle città che apprendono", più brevemente "Learning Cities", con sede in Bari, Viale Japigia 188.

Articolo 2

Finalità

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione ed utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

I proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere ripartiti tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'Associazione ha per finalità il sostegno:

- al consolidamento di reti partenariali europee fra comunità locali, definite sulla base di comuni fabbisogni di servizi;
- alla diffusione della cultura dell'apprendimento territoriale continuo (Lifelong Learning) verso forme più mature di Learning Society;
- alla valorizzazione dei rapporti di confidenza tra le comunità locali ed i

relativi livelli della decisione politica, anche con la partecipazione del sistema della Ricerca.

L'Associazione opera quindi nelle seguenti aree di interesse:

- promozione di reti di associazioni;
- promozione e conduzione di partenariati, in Italia ed all'estero, tra comunità, autorità (locali e regionali) a sostegno di esperienze di apprendimento territoriale;
- progettazione di percorsi di apprendimento e assistenza tecnica, di diffusione di buone prassi e di azioni di benchmarking;
- creazione di occasioni per l'attivazione di "reti di luoghi per riflessioni transnazionali";
- ottimizzazione del rapporto fra fabbisogno di servizi locali, domanda di servizi e loro erogazione.

Articolo 3

Soci

Possono acquisire lo status di Socio dell'Associazione persone fisiche o giuridiche che dichiarino di condividere le finalità e che accettino il presente Statuto ed eventuali Regolamenti interni.

Il Socio può essere :

- Ordinario, persona fisica o giuridica in regola con la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- Onorario, persona fisica o giuridica distintasi per meriti affini alle finalità dell'Associazione, esentato dal corrispondere la quota di iscrizione annuale, pur godendo dei diritti del Socio Ordinario.

L'Assemblea delibera l'ammissione dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 4

Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno uguali diritti, in particolare hanno diritto di eleggere gli Organi Sociali e di esservi eletti.

I Soci hanno diritto di essere informati su attività ed iniziative dell'Associazione.

I Soci svolgono la propria attività nell'Associazione in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle proprie disponibilità, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, purché autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione, per particolari necessità e per apporti di competenze specifiche, può intrattenere rapporti di lavoro retribuito (autonomo o dipendente) anche ricorrendo a propri associati.

Articolo 5

Perdita dello status di Socio

Lo status di Socio si perde per:

- Decesso;
- Morosità;
- Recesso volontario;
- Esclusione.

La perdita dello status di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

L'esclusione è applicata a coloro che si rendono colpevoli di comportamenti non in linea con le norme statutarie o con il Codice Etico di cui all'art. 14. Contro tale provvedimento il Socio escluso può presentare ricorso al Presidente entro 30 giorni dalla notifica di esclusione.

Articolo 6

Organi Sociali

Gli Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive ed assolte a titolo gratuito

Articolo 7

L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

Hanno diritto di voto i Soci in regola con il pagamento delle quote di iscrizione annuale.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente mediante avviso scritto inviato con anticipo di almeno dieci giorni e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea può essere convocata a richiesta da almeno un decimo dei soci. Nel caso in cui il Presidente ometta di convocare l'Assemblea entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, l'Assemblea può essere convocata da un qualsiasi altro Socio avente diritto di voto, con l'ordine del giorno determinato dai richiedenti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella riunita per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un componente appositamente nominato dall'Assemblea stessa.

7.a - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- formula criteri operativi e definisce le linee programmatiche dell'Associazione, avendo a riferimento il presente Statuto, il Manifesto (art.13) e il Codice Etico (art.14);
- delibera sui rendiconti economico-finanziari preventivo e consuntivo;
- definisce l'importo della quota di iscrizione annuale e ne stabilisce i termini di versamento;
- delibera su eventuali Regolamenti interni sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, circa l'acquisizione e la perdita dello status di Socio;
- elegge il Presidente;
- elegge e revoca gli altri componenti del Consiglio Direttivo;

- può esprimere valutazioni sull'operato del Consiglio Direttivo;
- delibera su quanto di propria competenza, per legge o per Statuto, ovvero sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

7.b - Validità delle riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

La presenza è valida anche in videoconferenza.

Ogni Socio presente può essere latore di al più una delega di Socio assente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza semplice e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono assunte a maggioranza qualificata di due terzi e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

7.c - Verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un apposito verbale redatto da un componente dell'Assemblea, appositamente nominato con funzione di Segretario, e sottoscritto da questi e dal Presidente.

Il testo dei verbali, considerato di natura pubblica, viene divulgato nelle forme più opportune.

Articolo 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da tre membri, detti Consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea tra i Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, dura in carica quattro esercizi. I Consiglieri sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

La riunione è indetta con pubblicazione sul sito dell'Associazione (in spazio apposito) e per posta elettronica, almeno due giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.

Le riunioni, che possono svolgersi anche in videoconferenza, sono valide quando interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- delibera ed esegue atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno successivo;
- propone all'Assemblea modifiche dello Statuto;
- propone all'Assemblea Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, e relative modifiche;
- propone all'Assemblea acquisizioni e perdite dello status di Socio;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

In caso di assenza irreversibile di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga, attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire

Articolo 9 Presidente

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale,

- dura in carica quanto il Consiglio Direttivo,
- convoca e, di norma, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
- in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio direttivo e qualora il consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Consigliere anziano.

Il Presidente ha facoltà di istituire, di concerto con l'Assemblea, servizi particolari in risposta a bisogni funzionali alla missione dell'Associazione, specificandone di volta in volta ed in forma progettuale gli obiettivi, le risorse, la durata e le responsabilità.

Il Presidente può delegare specifici compiti operativi ad uno o più soci, preferibilmente componenti il Consiglio Direttivo.

Articolo 10 Risorse

10.a – Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi dei Soci;
- donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche;
- erogazioni liberali dei Soci e di Terzi;
- contributi dell'Unione Europea, di Organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o

agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

10.b Altre risorse

- ore-lavoro, offerte volontariamente da Soci o da terzi;
- servizi ed utilizzo di strumenti e strutture, offerti da Soci o da terzi.

L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la propria attività, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 11 Patrimonio

Il Patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti di beni;
- accantonamenti e altre disponibilità patrimoniali.

Il Patrimonio sociale deve essere utilizzato nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Articolo 12 Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Esso contiene tutte le entrate e le spese relative all'anno di competenza.

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'anno trascorso e quello preventivo per l'anno successivo. Entrambi sono sottoposti all'Assemblea che delibera nel merito, con le maggioranze previste dal presente Statuto, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto economico-finanziario è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima della data prevista per la riunione dell'Assemblea convocata per la relativa deliberazione, e può essere consultato da ogni Socio.

Articolo 13 Manifesto

L'Associazione si dota di un Manifesto che si ispira ai principi di cui all'articolo 0.

Il Manifesto promuove processi di aggregazione delle comunità locali e facilita le autorità di governo locale nel fare propri i principi dell'Associazione.

Il Manifesto è predisposto dal Consiglio Direttivo e da questo proposto all'Assemblea ordinaria che lo ratifica a maggioranza semplice.

Articolo 14 Codice Etico

L'Associazione si dota di un Codice Etico.

Il Codice Etico esprime i valori di riferimento a cui si ispirano i comportamenti dell'Associazione e dei suoi Soci.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e da questo proposto all'Assemblea ordinaria che lo adotta a maggioranza semplice.

Articolo 15 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea riunita in seduta straordinaria con le modalità di cui all'art. 7.

Il patrimonio, ad avvenuta liquidazione, è devoluto a iniziative con finalità di utilità sociale.

Articolo 16 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Approvato il 22 Marzo 2010
